

STATUTO

IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSPITALETTO BS VIA TREPOLA
195

Numero REA: BS - 565845

Codice fiscale: 03820630980

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato =A= all'atto in data 11.04.2017 n.ri 107225/23016 di
rep. Dr. Chiara Zichichi**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

NORMATIVA APPLICABILE

ARTICOLO 1

E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata
a mutualità prevalente, denominata

"IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

"Società Cooperativa"

Alla Cooperativa si applicano, oltre alle norme contenute nel
presente statuto, le disposizioni del Codice Civile e delle
leggi speciali in tema di Società Cooperative e le di-
sposizioni sulle Società a responsabilità limitata in quanto
compatibili.

Alla presente cooperativa si applicano inoltre:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in
tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con
la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la
cooperativa stessa opera;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa
sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4
dicembre 1997 n. 460 e relativa circolare n.127/E 19/05/1998.

ARTICOLO 2

La cooperativa ha sede in Comune di Ospitaletto (BS).

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e tra
di loro, così come l'indirizzo internet, il numero di fax e di
telefono, sono quelli risultanti dal libro soci; ogni modifica
dovrà essere comunicata alla società con modalità tali da as-
sicurare la ricezione.

In mancanza il domicilio coinciderà con la residenza anagra-
fica.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nel-
l'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i
soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera-
zione di proroga hanno diritto di recesso.

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini. La Cooperativa non ha scopo di lucro.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali
impiegando, se possibile, principalmente soci lavoratori,
attuando l'autogestione dell'impresa fornendo occasioni di

lavoro al fine di migliorare le loro condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In particolare la Cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso le attività educative, formative, assistenziali e socio-sanitarie sia possibile intervenire efficacemente per superare l'emarginazione.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato, in uno spirito cristiano, qualsiasi attività inerente la gestione di servizi sociali orientati all'assistenza, alla riabilitazione, alla educazione, al supporto psicologico e psicoterapeutico, alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque, adulto o minore, handicappato sia fisico che psichico, tossicodipendente, alcolista, carcerato, disadattato etc. si trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, recepisce ed adotta il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative .

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi

della mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea dei Soci. La cooperativa potrà operare anche con terzi.

ARTICOLO 5

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'Art. 4 del presente Statuto, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi e progetti finalizzati alla promozione umana e sociale e all'inclusione sociale dei cittadini e migranti, proponendosi il perseguimento per i propri soci, siano essi lavoratori, volontari o fruitori di tali servizi o progetti, delle migliori condizioni economiche, sociali, professionali, oltreché l'espressione delle proprie potenzialità e sensibilità sociali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori e dell'attività lavorativa di persone svantaggiate volta al loro inserimento lavorativo. In conformità dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della Legge 381/91, la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività in ambito della lettera a) e pertanto nel campo dei servizi sociali, servizi di natura assistenziale e servizi sanitari ed educativi avvalendosi anche dell'attività lavorativa di persone svantaggiate.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991. Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente) e purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel prosieguo di tale articolo. In particolare in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto Terzi, e svolgere le seguenti attività:

Attività di tipo A:

- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di strutture di accoglienza di diversa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormitori, etc.
- Gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio psico-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime della tratta e sfruttamento ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, etc.).
- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educativo e di vicinanza.
- Realizzazione di attività e interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi e rifugiati politici.
- Promozione di attività ed interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove.
- consulenza e tutela legale; di traduzione e interpretariato; di riabilitazione ed orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza.
- gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e

delle devianze minorili.

- gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- gestione attività di promozione socio-culturale nel territorio, di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio (adulti, minori, psichiatrici), case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari.

- formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento.

- formazione, prevenzione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi.

- promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attraverso corsi di lingua italiana, lingua araba e altre lingue, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo.

- assistenza individuale di ordine sociale, infermieristico e sanitario a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.

- fund-raising, progettazione e co-progettazione in

partnerariato.

- Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili.
- Gestione di ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici.
- Gestione di servizi di unità di strada per senza fissa dimora, vittime della tratta, etc.
- attività di sostegno a progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero.
- Gestione di servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e privati, e negli ospedali e presso enti che ne fanno richiesta.
- attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni.
- Gestione ed erogazione servizi di attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopra elencate.
- Sviluppo di ogni forma di collaborazione con altri enti pubblici e privati affini.

Attività di tipo B:

In relazione all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 per lo svolgimento delle attività come segue:

- raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi della normativa vigente, loro stoccaggio, recupero, commercializzazione e loro smaltimento;
- produzione e vendita di energia elettrica e calore, anche mediante reti di teleriscaldamento;
- ritiro e riciclaggio di capi di vestiario, anche posizionando cassonetti appositi, telefonini, cartucce esauste delle stampanti, mobili e materiale di arredo vario usato per la casa e l'ufficio, e loro commercializzazione, anche previa lavorazione;
- Autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei materiali sopra elencati;
- pulizie, disinfestazione e facchinaggio, consegne e ritiro a domicilio di beni e mobili;
- manutenzione e ristrutturazione edile, tinteggiature, posa pavimenti, impianti termici, elettrici, idraulici, fotovoltaici;
- manutenzione giardini, strade e cortili;

- manutenzione infissi, serramenti in legno, restauro, riparazione e decorazione mobili;
 - Gestione di attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale, consumo critico, nonché che possano realizzare o promuovere un nuovo modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile, della tutela dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili, etc;
 - Commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non;
 - Attività di portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza, reception;
 - Pubblicazione riviste, libri e periodici e loro distribuzione e commercializzazione;
 - Organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
 - Gestione eventi musicali, teatrali, etc;
 - Distribuzione volantini e materiale pubblicitario;
 - Gestione magazzini, banche dati, centri ambiente, parcheggi autorimesse per autoveicoli, parchi pubblici e privati, mailing, circoli sociali e ricreativi, ristoranti, bar, negozi;
 - Produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere;
 - Attività agricole, artigianali, industriali e commerciali di produzione, conservazione e trasformazione di prodotti propri o di terzi;
 - Attività e servizi di accoglienza, trasporto e alloggio ricettivo-turistica e sociale;
 - Erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare a Enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni per cui la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
 - Aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette.
- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:
- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che

svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 Legge 127/71, dell'art. 11 Legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma; le attività finanziarie non possono essere prevalenti o nei confronti del pubblico;

5) la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. All'occorrenza, la Cooperativa potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale.

Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie perso-

nali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengano svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Legis. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.

La cooperativa potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età/ che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e altresì le persone giuridiche che condividono gli scopi della cooperativa e che intendano collaborare al suo sviluppo

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e, per le persone giuridiche, la denominazione sociale e sede; qualità di chi sottoscrive la domanda e l'oggetto sociale;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro svolta, delle competenze professionali possedute;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo nove, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. successivo.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e comunicarlo agli interessati. Devono annualmente illustrare nella relazione al bilancio o nella nota integrativa i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 8

Tutti i soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, di divenire soci di società, che perseguono scopi sociali identici o affini o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere in proprio imprese concorrenti, salva espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte e, per le persone giuridiche, scioglimento e messa in liquidazione.

ARTICOLO 11

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-

stratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

L'esclusione può essere deliberata, eventualmente previa intimazione al socio di rimuovere, ove possibile, la causa, dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- c) che perda o non possieda i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;
- e) nei confronti del socio interdetto, inabilitato, fallito, che abbia riportato una condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
- f) per sopravvenuta inabilità a svolgere l'attività lavorativa anche per raggiunti limiti d'età.
- g) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- i) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre Assemblee consecutive.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante Posta Elettronica anche Certificata o raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere, salvi i limiti di cui all'art.2514, il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di soci, ove versato, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio, gli eredi, o legatari, hanno diritto al rimborso della quota nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre la scadenza dei centottanta giorni indicati nell'art. 14.

Gli eredi o legatari del socio defunto, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-

cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

PATRIMONIO SOCIALE E REQUISITI DELLA MUTUALITA'

ARTICOLO 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote di valore nominale minimo pari a euro 50,00 (cinquanta).
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari, ove emessi, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 18

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-

ferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 19

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Il socio che intende trasferire la propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo per l'aspirante acquirente le indicazioni previste per la domanda di ammissione.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio da presentarsi all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma.

In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

La relazione al bilancio dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici, all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nelle misure previste dall'art. 17 III comma lett. a);
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico

o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
L'assemblea, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, può destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili.

ARTICOLO 21

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà anche essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio secondo quanto previsto da un apposito regolamento da approvarsi con le modalità di cui in seguito.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.
- d) Il revisore dei conti quando sia nominato dall'assemblea dei soci o la cui nomina sia obbligatoria per legge.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 23

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura degli amministratori, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, o P.E.C., nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qua-

lunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 24

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dal precedente articolo 20 e inoltre quante volte l'organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 25

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione, è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta.

Quando consentito dalla legge, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali organi di controllo, se nominati, adeguata informazione.

La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un'unico documento che contiene il medesimo testo di decisione.

Il procedimento dovrà concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica al numero o indirizzo e-mail risultanti dal libro soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

ARTICOLO 26

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano. Le votazioni per la nomina degli amministratori saranno effettuate con scrutinio segreto, se richiesto anche da un solo socio presente

ARTICOLO 27

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni, in regola con il versamento delle quote sottoscritte, e nei confronti dei quali non sia stata assunta la delibera di esclusione da parte dell'organo amministrativo.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Ai soci persone giuridiche sono attribuiti:

- 1 voto per capitale sottoscritto non superiore a € 10.000 (diecimila)
- 2 voti per capitale sottoscritto non superiore a € 20.000 (ventimila)
- 3 voti per capitale sottoscritto non superiore a € 30.000 (trentamila)
- 4 voti per capitale sottoscritto non superiore a € 40.000 (quarantamila)
- 5 voti per capitale sottoscritto uguale o superiore a € 50.000 (cinquantamila).

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, salvo l'ipotesi dell'art. 2539 II comma C.C., non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 28

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

L'assemblea può nominare un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori o da persone indicate dalle persone giuridiche socie.

L'organo amministrativo resta in carica per tre anni fino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ovvero a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

In mancanza di determinazione della durata, la nomina si intende fatta a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, nei limiti previsti dagli art. 2381 e 2544 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata anche consegnata a mano o da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di fax, __Posta Elettronica anche Certificata in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità nelle votazioni, per qualsiasi motivo, prevale il voto del presidente.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, può nominare procuratori speciali per singole categorie di atti, direttori generali, istitori.

Spetterà sempre ai soci con propria decisione procedere alla

nomina del nuovo organo amministrativo e dell'amministratore venuto a mancare.

Non è ammessa la cooptazione.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se viene a mancare l'organo amministrativo per qualsiasi causa, la riunione dei soci per decidere la nuova nomina può essere convocata da uno qualsiasi dei soci stessi o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente o l'Amministratore Unico perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza spetta altresì, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE ED IL REVISORE

ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Se viene meno il numero dei sindaci, gli amministratori devono, entro 30 giorni, sollecitare una deliberazione dei soci per l'integrazione del collegio. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. .

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di nomina obbligatoria, il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali dei Conti, iscritti nell'apposito Registro.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni del collegio Sindacale devono tenersi almeno ogni 90 giorni.

Le convocazioni sono fatte a cura di ciascun sindaco con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore iscritto nell'apposito Registro quando la nomina del revisore sia obbligatoria o, quando sia comunque nominato.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 codice civile .

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del suo incarico.

ARTICOLO 32

In sede di assemblea che approva il bilancio, l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, ove nominato, nelle loro relazioni devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-

nistratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero di liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 34

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto, come previsto dall'art. 17 III comma lett. d), ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale)..

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 35

Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà in ogni fase del rapporto sociale, anche al fine di risolvere, in funzione preventiva, eventuali contrasti tra le stesse.

I soci convengono concordemente che, qualora nonostante quanto sopra sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la cooperativa, ovvero tra la cooperativa e i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione, affidato ad un organismo di conciliazione scelto dalla parte più diligente o, in difetto, dal Presidente del Consiglio notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della cooperativa.

Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo designato, e concludersi nei termini di legge.

Il procedimento di conciliazione è disciplinato dal regolamento dell'organismo di conciliazione a cui si rinvia.

L'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di risoluzione delle controversie.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-

ci, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti di soci.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea che li approverà con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

ART. 37 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.to: Pietro Tomasini - Chiara Zichichi Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 c. 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
F.to: Chiara Zichichi notaio (L.S.).